

Professionisti. Secondo il Tar del Lazio è illegittima la composizione del Consiglio nazionale

Ingegneri, decade il vertice

Non valido il voto dell'Ordine di Roma per la lista Luminoso

Maria Carla De Cesari
ROMA

ROMA Il Consiglio nazionale degli ingegneri è «illegittimo», come conseguenza del voto «illegittimo» espresso dall'Ordine di Roma, il cui peso è risultato decisivo alla lista guidata da Ferdinando Luminoso per ottenere il maggior numero di preferenze. È questa la decisione del Tar Lazio, assunta nelle sedute del 14 e del 28 giugno, al termine (del primo tempo) di una vicenda giudiziaria che gli stessi giudici amministrativi non esitano a definire «complessa e di oggettiva opinabilità».

Il Tar ha annullato la delibera dell'Ordine di Roma del 15 novembre 2005 che attribuiva le preferenze alla lista guidata da Luminoso, a svantag-

gio della compagine raccolta intorno al presidente uscente, Sergio Polese. Infatti, i giudici hanno concluso per «l'intempestivo insediamento» del Consiglio dell'Ordine di Roma, che avrebbe dovuto attendere la scadenza del precedente vertice, cioè il 31 gennaio 2006. Di conseguenza, il Tar ha dichiarato illegittimo l'atto di proclamazione degli eletti del Consiglio nazionale degli ingegneri, adottato dal

LE CONSEGUENZE

Il ministero della Giustizia dovrebbe ricontare le preferenze ma è possibile il ricorso contro la sentenza in secondo grado

ministero della Giustizia il 6 aprile.

A questo punto — è il ragionamento degli avvocati che hanno visto riconosciute le loro ragioni — l'iniziativa torna al ministero della Giustizia che dovrebbe ricontare i voti senza tener conto delle preferenze espresse dall'Ordine di Roma. La maggioranza degli eletti nell'organismo nazionale apparterrebbe dunque alla compagine guidata da Polese. Tuttavia, è facile prevedere che la controparte farà appello al Consiglio di Stato, che potrebbe concedere la sospensiva (non accordata a suo tempo dal Tar).

Al di là dei risvolti sulla composizione del Consiglio nazionale, la pronuncia dei

giudici amministrativi è destinata a far discutere per il ragionamento giuridico. Infatti, il Tar — incompetente nel decidere le controverse in materia elettorale per quanto riguarda gli Ordini rispetto ai quali è consolidata una giurisdizione domestica — conclude per la competenza sui ricorsi che si riflettono sui Consigli nazionali. «Non vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo afferenti l'elettorato attivo, bensì — si legge nella sentenza — interessi legittimi connessi alla composizione dell'organo che ha espresso il voto, nel momento in cui lo ha espresso (e non per l'esito della votazione che ha portato alla sua composizione)».

E per gli organi collegiali

composti attraverso elezioni. «la cognizione sulla legittimità» delle procedure, «trattandosi in buona sostanza di materia riguardante l'organizzazione e la gestione dell'ente pubblico, non può che essere attribuita al giudice amministrativo».

È su questa base che il Tar Lazio ricostruisce la scadenza del mandato del precedente Consiglio dell'Ordine di Roma, eletto dopo la proroga del decreto legge 107/02, con un voto ripreso e concluso per effetto del decreto legge 147/03, e insediatosi il 1° febbraio 2004. Il mandato biennale è scaduto dunque il 31 gennaio 2006, due mesi e mezzo dopo la delibera per il Consiglio nazionale adottata illegittimamente da un vertice territoriale insediatosi anzitempo.